

1

LA LEGGE

La **legge 76/2016** (legge Cirinnà), che ha introdotto nell'ordinamento italiano le unioni civili e ne ha regolamentato il funzionamento, stabilisce - all'articolo 1, comma 20 - che **qualsiasi disposizione** contenuta in leggi, **regolamenti**, contratti collettivi (ad eccezione delle norme del Codice civile non richiamate espressamente e alle disposizioni su adozione/affidamento minori) che si riferisca al matrimonio o contenga le parole coniuge/coniugi (o termini equivalenti) si **debba estendere** anche ad ognuna delle parti dell'unione civile

2

LE CASSE

Le Casse si sono adeguate a quanto stabilito dalla legge con modalità differenti. **Enpaci** ha approvato modifiche all'articolo 20 del regolamento di previdenza e assistenza - che saranno in vigore dal 2020 - in cui si **esplicita la parificazione** tra coniuge e persona unita civilmente riguardo al diritto a pensione ai superstiti e provvidenze straordinarie. **Cassa Notariato, Cassa forense e Cnpadc** ritengono invece la legge 76/2016 di diretta ed immediata applicazione nei propri regolamenti. Cassa Forense è al lavoro per modificare la modulistica di richiesta della pensione.

3

LE RICHIESTE

L'unica a dichiarare di avere effettivamente ricevuto una istanza, quest'anno, per ottenere la pensione di reversibilità, inoltrata da una persona unita civilmente a un iscritto (avvocato) è la **Cassa forense**: la domanda è stata accolta in base a quanto stabilito dalla legge Cirinnà. **Nessuna richiesta** è pervenuta finora, invece, alla Cassa del **Notariato** e all'**Enpaci** (consulenti lavoro). L'ente previdenziale dei commercialisti (Cnpadc), infine, afferma che il dato non è reperibile data l'equiparazione tra unione civile e matrimonio